



COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro di Modena (Mo)

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 64 del 19/12/2018

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. APPROVAZIONE ALIQUOTA ANNO 2019 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL REGOLAMENTO.

L'anno 2018, il giorno 19 del mese di Dicembre alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.
 All'appello risultano

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Maestri Mauro	Presidente del Consiglio	Presente
Franceschini Fabio	Sindaco	Presente
Amorotti Fabrizio	Consigliere	Presente
Moranda Daniele	Consigliere	Presente
Campana Veronica	Consigliere	Presente
Poli Monica	Consigliere	Presente
Franchini Federica	Consigliere	Assente
Mezzacqui Giorgia	Consigliere	Presente
Mantovani Cristina	Consigliere	Assente
Amico Ernesto Maria	Consigliere	Presente
Bortolotti Antonio	Consigliere	Presente
Gianaroli Filippo	Consigliere	Presente
Monfredini Roberto	Consigliere	Assente
Bergonzini Oderico	Consigliere	Presente
Nocetti Cristiana	Consigliere	Assente
Montanari Giorgio	Consigliere	Assente
Ciancio Bruno	Consigliere	Assente

Presenti: 11 Assenti: 6

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Signor **Maestri Mauro** nella sua qualità **Presidente del Consiglio** assume la Presidenza, Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Napoleone Dott. Rosario**.

Vengono nominati scrutatori i Signori : **BORTOLOTTI ANTONIO CAMPANA VERONICA BERGONZINI ODERICO**
 Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

VERBALE N. 64 DEL 19/12/2018

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. APPROVAZIONE ALIQUOTA ANNO 2019 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL REGOLAMENTO.

Responsabile del Servizio Interessato: Dott.ssa Emanuela Tombari – Settore servizi finanziari ed economici

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di

sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamata inoltre la propria precedente deliberazione n. 30 del 20/06/2011, con la quale è stata apportata variazione al Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 1° Gennaio 2011, ha previsto un'aliquota unica in misura pari allo 0,4%;

Considerato che:

- l'addizionale all'IRPEF è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale stessa;
- il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e saldo unitamente al saldo dell'IRPEF, con acconto calcolato in misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota al reddito dell'anno precedente;
- la riscossione dell'acconto dell'addizionale comunale relativamente ai redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, è effettuata mediante trattenuta dai sostituti d'imposta in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo, mentre il saldo viene trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate;

Dato atto che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, a legislazione vigente, il blocco sui tributi locali per il 2019 non è previsto, e pertanto l'ente è nei pieni poteri di poter decidere in merito;

Verificato che il Comune di Castelvetro di Modena rientra fra i comuni che hanno la possibilità di incrementare l'aliquota essendo il limite massimo stabilito nello 0,8%;

Valutato che l'equilibrio di parte corrente del bilancio di previsione 2019-2021 del Comune di Castelvetro di Modena risente del taglio ai trasferimenti statali come il Fondo di solidarietà comunale (FSC) per ristoro minor gettito IMU-TASI, della riduzione dei trasferimenti regionali e delle maggiori spese relative ai servizi in gestione all'Unione “Terre di Castelli” e all'Azienda di servizi di pubblici Servizi (ASP) G. Gasparini, che possono essere in parte superati attraverso la c.d. leva fiscale;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019-2021, al fine di conseguire l'equilibrio di parte corrente e il pareggio finanziario complessivo del bilancio, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,5%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

Quantificato il maggior gettito derivante dall'applicazione della nuova aliquota e fascia di esenzione così determinate, in circa € 270.000,00 euro;

Atteso che nel caso in cui il Governo dovesse confermare il blocco sui tributi locali anche per il 2019, l'ente provvederà ad apportare tempestiva ed adeguata variazione al bilancio di previsione 2019-2021 al fine di reperire nuove forme di finanziamento delle spese e ove possibile ridurre la spesa stimata;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nella Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021 adottato con atto di Giunta Comunale n. 122 del 19/11/2018;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2019-2021 adottato con atto n. 123 del 19/11/2018;

Acquisito agli atti

- il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Testo Unico delle Entrate Tributarie del Comune di Castelvetro di Modena;

Si registrano gli interventi del Presidente del Consiglio Mauro Maestri, del Sindaco Fabio Franceschini, della Ragioniera Emanuela Tombari e del Consigliere Oderico Bergonzini (gruppo Movimento 5 Stelle).

Tutti gli interventi di cui sopra sono riportati integralmente nella registrazione audio della seduta del 19/12/2018, registrazione che è tenuta agli atti presso l'ufficio Segreteria Generale del Comune di Castelvetro di Modena ai sensi dell'art. 2 del "Regolamento per le riprese audio-video dei lavori del consiglio comunale e loro pubblicazione e della registrazione audio dei lavori delle commissioni consiliari permanenti".

Con voti favorevoli n.9 e contrari n.2 (Filippo Gianaroli, Oderico Bergonzini)

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,5%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

2. Di apportare la seguente modifica all'art. 2 del Regolamento che disciplina l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 29/01/2007, nei limiti che seguono:

comma 3 - per l'anno 2019 l'aliquota è determinata nella misura dello 0.5%.

comma 6(nuovo) - L'addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 10.000,00 (diecimila/00). Al di sopra di tale soglia di esenzione l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

3. Di approvare pertanto il nuovo testo del Regolamento che disciplina l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, come risultante a seguito delle modifiche di cui al precedente punto 2, che viene allegato sotto la lettera A), alla presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4. Di stimare il gettito relativo all'addizionale comunale all'IRPEF derivante dall'applicazione della nuova aliquota e fascia di esenzione determinata in questa sede in circa 890.000,00 euro, con una variazione positiva a favore del bilancio di previsione di 270.000,00 euro;

5. Di pubblicare detta deliberazione e l'allegato regolamento nel sito internet del Comune di Castelvetro di Modena al fine di agevolare i sostituti di imposta interessati;

6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

7. Infine, di procedere a tempestiva ed adeguata variazione di bilancio, qualora il Governo dovesse confermare il blocco sui tributi locali anche per l'anno 2019.

* * *

Successivamente stante la necessità e l'urgenza, si pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267.

Con voti favorevoli n.9 e contrari n.2 (Filippo Gianaroli, Oderico Bergonzini)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

REGOLAMENTO DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1 – Istituzione della addizionale comunale all'IRPEF

- Il comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dallo articolo 1 comma 142 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007).

Articolo 2 – Determinazione dell'aliquota - esenzioni

- L'aliquota della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali.
- L'aliquota è determinata annualmente dal Comune. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intende prorogata di anno in anno l'aliquota da ultimo approvata.
- Per l'anno 2019 l'aliquota è determinata nella misura dello 0.5%.
- La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
- L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.
- L'addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 10.000,00 (diecimila/00). Al di sopra di tale soglia di esenzione l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

Articolo 3 – Versamento

- Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle finanze.

Articolo 4 - Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge.


COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
(PROVINCIA DI MODENA)

Allegato alla deliberazione di C.C. n 64 del 19/12/2018

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. APPROVAZIONE ALIQUOTA ANNO 2019 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL REGOLAMENTO.

Si attesta che la presente proposta di deliberazione è regolare sotto l'aspetto tecnico (art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Castelvetro di Modena, li 3/12/2018



Il Responsabile del servizio

Emmanuel Touba

Si attesta che la presente proposta di deliberazione è regolare sotto l'aspetto contabile (art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Castelvetro di Modena, li 3/12/2018



Il Responsabile del servizio

Emmanuel Touba

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MAESTRI MAURO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT.ROSARIO NAPOLEONE)

=====

[X] Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene iniziata oggi la comunicazione all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi.

[X] Viene comunicata oggi, con lettera prot. n. 251 in data 07/01/2019 , ai Sigg. Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D.Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li 07/01/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT.ROSARIO NAPOLEONE)

=====

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 07/01/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT.ROSARIO NAPOLEONE)



Il Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è divenuto esecutivo in data :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza (Art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000).

[X] Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT.ROSARIO NAPOLEONE)

=====

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT.ROSARIO NAPOLEONE)
